

diziaria, abbia l'incarico di esaminare gli allegati della relazione presentata dal Governo, e di compiere ogni altra indagine che crederà necessaria, e di riferire il risultato del suo esame e le opportune proposte, alla Camera, allo scopo d'accertare ciò che di anormale vi possa essere nei riguardi politici.

« L. Rossi, Sacchi, Mussi, Rossi Milano, Marcora, Severi, Ferrari, Stelluti-Scala, Paternostro, Mercanti, Nasi, Cavallini, Tasca-Lanza, Manfredi, G. Martini, Vischi, Galeazzi. »

Rossi Luigi. Dopo che la discussione si è così a lungo trascinata, non ho più il coraggio di parlare... (*Bravo!*) mi limiterò, dunque, ad una semplicissima dichiarazione, ed è questa.

Noi siamo coerenti, perchè la nostra proposta non è che il corollario delle nostre precedenti dichiarazioni, e del nostro precedente voto del dicembre e del gennaio.

Noi non avevamo respinto l'obbietto dell'inchiesta parlamentare; l'avevamo unicamente sospesa, fino a ragione conosciuta dell'inchiesta amministrativa, e del processo che trovavasi nel dominio dell'autorità giudiziaria. Ora che l'ispezione amministrativa è finita, la Camera riprende la sua libertà d'azione e di controllo. La Camera ha diritto di portare il suo esame non solamente sulla ispezione amministrativa, non solamente sui documenti che l'hanno accompagnata; ma su qualunque altro documento, che abbia riferimento con la questione che si agita.

Un solo limite deve avere per ora il suo esame e la sua azione; ed è dove questo esame, e questa azione implicherebbero una ingerenza indebita nell'ambito riservato all'autorità inquirente. E qui è necessaria una spiegazione.

Non credo che un voto della Camera possa invadere il campo dell'autorità giudiziaria, durante il periodo istruttorio, che si esplica in via segreta, per volontà della legge.

Però aggiungo che quando l'istruttoria segreta sia finita, e l'autorità inquirente abbia emanato ordinanza di non farsi luogo a procedere (*Rumori*) o sentenza di rinvio alla udienza per la discussione; dopo insomma che sia finita l'istruttoria segreta, non v'è ragione perchè il Comitato, nominato dalla

Camera, non possa esaminare od aver copia di qualunque documento del processo.

Quando il processo può esser veduto dalle parti e dai loro patroni, può ben anco esaminarsi da un Comitato inquirente delegato dalla Camera.

Da quel momento, in cui l'istruttoria è finita, ben può dirsi che il processo sia pubblico.

Questi sono i concetti espliciti nell'ordine del giorno mio e dei miei amici, nei quali concetti insistiamo, e pei quali voteremo sia che avvenga il voto sulla formula nostra o d'altrui.

Un'osservazione aggiungo ed ho finito.

L'onorevole Colajanni, che è un fulmine di guerra, ha detto poco fa che si è fatta la pace in famiglia fra legalitari e non legalitari. L'onorevole Colajanni mi consenta che io gli risponda che se la pace è fatta non siamo noi che abbiám mutato di parere.

Concludo mantenendo la mia proposta secondo l'ordine del giorno che ebbi l'onore di presentare alla Camera.

Presidente. L'onorevole Campi ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Prego di far silenzio.

Ora ho dato facoltà di parlare all'onorevole Campi, quindi è inutile domandare la chiusura.

Campi. Userò alla Camera tutto il riguardo al quale ha diritto; sarò, quindi, più che breve, dirò pochissime parole.

L'onorevole presidente del Consiglio censurava, la prima volta che ha parlato, una richiesta contenuta in un ordine del giorno, al quale anch'io ho apposto la firma.

Diceva l'onorevole presidente del Consiglio che era una richiesta inaccettabile quella che il plico da lui presentato fosse depositato nella segreteria della Camera a disposizione di tutti i deputati dandovi una pubblicità la quale avrebbe leso interessi meritevoli di riguardo. Mi consenta l'onorevole presidente del Consiglio di osservare che questa sua obbiezione è contraria alla legge.

Che cosa sono le sofferenze degli Istituti d'emissione? In sostanza sono cambiali non pagate; ed allora, ai termini dell'articolo 689 del Codice di commercio, che cito nella qualità di giurista, chiunque ha diritto di recarsi nella cancelleria del tribunale ed esa-